

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

03/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
Tutte le proroghe di interesse per gli Enti Locali**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008 è stato pubblicato il D.L. n. 207 cosiddetto decreto milleproroghe.

Il decreto contiene alcuni provvedimenti di interesse per gli Enti Locali che, riportiamo nel dettaglio di seguito, nelle seguenti materie:

**IRAP E TASSE AUTOMOBILISTICHE
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
TAGLIA ENTI
GRADUATORIE DI CONCORSO
CONCORSI RISERVATI
DISTRIBUTORI DI GPL
NEO PATENTATI
BALNEAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO**

A maggior chiarimento delle disposizioni, ciascun articolo è seguito dallo stralcio della relazione di accompagnamento alla proposta di decreto .

Bergamo, 13 gennaio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

1) IRAP E TASSE AUTOMOBILISTICHE

Art. 2

Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

L'articolo proroga nuovamente la disposizione della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), già prorogata dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), introdotta al fine di assicurare il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le Regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.

Per evitare un vuoto legislativo, la legge n. 350/2003 aveva sancito una normativa ponte per le leggi regionali emanate in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali, al fine di garantire piena operatività ai relativi provvedimenti legislativi, in attesa dell'elaborazione della disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione. La proroga introdotta dalla finanziaria per il 2008 ha prorogato di un anno, al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale.

In attesa del nuovo quadro normativo che consegnerà all'entrata in vigore della legge delega sul "federalismo fiscale", il cui disegno di legge è stato approvato dal Governo ed è in corso di esame in Parlamento (A.S. 1117) e dei successivi decreti legislativi, si interviene per assicurare un'ulteriore proroga, fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010, dunque ad una data che risulta allineata con la presumibile efficacia dei predetti decreti legislativi.

2) CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 3.

Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

L'articolo proroga al 31 dicembre 2009 il termine - fissato dall'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale al 31 dicembre 2007 e già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

3) TAGLIA ENTI

Art. 4
Taglia-enti

1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla data del *31 marzo 2009* non siano stati emanati i regolamenti di riordno ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quest'ultimo, a sua volta, in ciò novellato proprio dallo stesso articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, stabilisce, per l'emanazione dei medesimi regolamenti, il più breve termine del *31 dicembre 2008*.

Appare necessario superare tale discrasia, dovuta ad un difetto di coordinamento testuale in sede di conversione del decreto-legge n. 112/2008.

4) GRADUATORIE DI CONCORSO

Art. 5.
Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La disposizione consente di spostare al 1° gennaio 2010 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Viene circoscritta la proroga alle graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 2001. Per quelle precedenti riprenderà il loro decorso temporale che ne determinerà la naturale scadenza.

La disposizione è necessaria soprattutto per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Ciò anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l'utilizzo della graduatoria.

5) CONCORSI RISERVATI

Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

La disposizione consente di bandire concorsi pubblici riservati nella misura del 20 per cento al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fino al 30 giugno 2009 e non fino al 31 dicembre 2008.

Si tratta di mantenere la vigenza di una disposizione, in attesa del riordino della materia, che consente alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.

6) DISTRIBUTORI DI GPL

Art. 21.

Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, è differito al 31 dicembre 2009.

La regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione - di cui al DPR n. 340/2003 - stabilisce che gli impianti esistenti, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, siano resi conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dell'allegato tecnico al decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, periodo che è scaduto il 19 dicembre 2008.

L'articolo 23 è volto a fissare un nuovo termine per l'adeguamento dei suddetti impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, prorogando quello attualmente vigente di poco più di un anno.

Peraltro, attraverso la proroga consente di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti.

La proroga al 31 dicembre 2009 ha lo scopo di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale, che rispondono alla domanda di GPL auto dei cittadini soprattutto meno abbienti, che per sfuggire all'aumento dei costi alla pompa dei carburanti tradizionali scelgono sempre più numerosi questo prodotto alternativo, a ridotto impatto ambientale.

7) NEO PATENTATI

Art. 24.

Limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

La disposizione di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Nuovo Codice della strada", in materia di limiti di tara/potenza per i neopatentati, prevede attualmente che ai titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non è consentita la guida di veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La proroga trae spunto dalla necessità di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore della suddetta norma che riguarda i neo patentati e che potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo

invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.

Tale proroga trova una sua utilità anche nell'ottica di una imminente revisione del codice della strada e nel recepimento entro il 2010 della direttiva 2006/126/CE.

8) BALNEAZIONE

Art. 30.

Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

La proroga del decreto relativo ai parametri e delimitazione delle aree concernenti la balneabilità delle acque è giustificata sia per i tempi necessari al completamento dell'iter procedurale, sia per motivi tecnico scientifici.

Per quanto riguarda l'iter procedurale si fa presente che la procedura di stesura del decreto attuativo prevede l'acquisizione delle specifiche tecniche da parte dell'Istituto superiore di sanità ed i pareri sia del Consiglio superiore di sanità, che della Conferenza unificata.

9) SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 32.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Il comma 1 è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009). Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle "disposizioni integrative e correttive" al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell'ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione - sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 - è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.

10) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

L'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, nell'eventualità in cui le Regioni non provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a verificare l'adeguatezza strutturale dei comuni subdelegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, la stessa subdelega decade, con ritorno della funzione in capo alle Regioni deleganti.

La proroga in esame mira a rinviare di sei mesi l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Essa si propone, inoltre, di evitare che il 1° gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle Regioni (che mancano delle strutture per esercitare detto compito), prevenendo il rischio della paralisi delle autorizzazioni paesaggistiche a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La proroga risponde anche all'impegno assunto dal Ministro su un'apposita risoluzione (7 - 00079) presentata alla VIII Commissione della Camera da numerosi deputati.